



Collegio di Garanzia dello Sport  
Seconda Sezione

Prot. n. 00494/17

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizi iscritti:

- al R.G. ricorsi n. 59/2017, presentato, in data 18 maggio 2017, dal sig. Igor Campedelli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale della FIGC, avverso la decisione della Corte Federale di Appello FIGC, di cui al C.U. n. 125/CFA del 20 aprile 2017, che, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Federale, ha annullato la decisione del Tribunale Federale Nazionale - che si era pronunciato per l'irricevibilità del deferimento del Procuratore Federale, il quale ha richiesto, nei confronti del sig. Campedelli, l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi 30 e dell'ammenda di € 300.000,00, sulla base dell'asserita violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1, e art. 8, commi 1, 2 e 4, del vigente Codice della Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale FIGC - e ha rinviato il procedimento allo stesso Giudice di primo grado endofederale, per il relativo esame del merito;

- al R.G. ricorsi n. 60/2017, presentato, in data 19 maggio 2017, dal sig. Diego Penocchio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale della FIGC, avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 125/CFA del 20 aprile 2017, che, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Federale, ha annullato la decisione del Tribunale Federale Nazionale - che si era pronunciato per l'irricevibilità del deferimento del Procuratore Federale, il quale ha richiesto, nei confronti del sig. Penocchio, l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 22.500,00, per l'asserita violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1, e art. 8, commi 1, 2, del vigente Codice della Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale FIGC - e ha rinviato il procedimento allo stesso Giudice di primo grado endofederale, per il relativo esame del merito;

- al R.G. ricorsi n. 61/2017, presentato, in data 19 maggio 2017, dal sig. Luca Mancini contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale della FIGC, avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 125/CFA del 20 aprile 2017, che, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Federale, ha annullato la decisione del Tribunale Federale Nazionale - che si era pronunciato per l'irricevibilità del deferimento del Procuratore Federale, il quale ha richiesto, nei confronti del sig. Mancini, l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi dodici e l'ammenda di € 50.000,00, per l'asserita violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1, e art. 8, commi 1, 2, e 4 del vigente Codice della Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale FIGC - e ha rinviato il procedimento allo stesso Giudice di primo grado endofederale, per il relativo esame del merito;

- al R.G. ricorsi n. 62/2017, presentato, in data 20 maggio 2017, dalla società Brescia Calcio S.p.a. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale della FIGC, avverso la decisione della Corte Federale di Appello FIGC, di cui al C.U. n. 125/CFA del 20 aprile 2017, che, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Federale, ha annullato la decisione del Tribunale Federale Nazionale - che si era pronunciato per l'irricevibilità

del deferimento del Procuratore Federale, il quale ha richiesto, nei confronti della società ricorrente, l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di €30.000,00, in virtù della responsabilità diretta del precedente rappresentante legale *pro tempore* - e ha rinviato il procedimento allo stesso Giudice di primo grado endofederale, per il relativo esame del merito.

Riuniti i procedimenti;

rigetta i ricorsi principali;

dichiara assorbito il ricorso incidentale della FIGC.

Condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese di difesa nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 12 giugno 2017.

IL PRESIDENTE  
F.to Attilio Zimatore

IL RELATORE  
F.to Ferruccio Auletta

Depositato in Roma in data 12 giugno 2017.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face